



COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
3° Settore – Servizio Risorse Umane

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 135 DEL 03.06.2025

Oggetto:	<i>Determinazione del monte ore e ripartizione permessi sindacali retribuiti per l'anno 2025.</i>
-----------------	--

IL DIRIGENTE

PREMESSO che, al fine di consentire l'esercizio del mandato sindacale, occorre definire il monte ore dei permessi per l'anno 2025 spettanti ai Dirigenti Sindacali ed alle R.S.U., sulla base di quanto disposto dai contratti collettivi che ne sanciscono i limiti massimi e le modalità di fruizione;

VISTI:

- il CCNQ sottoscritto in data 4 dicembre 2017 avente ad oggetto "Modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali" coordinato con le modifiche introdotte dai CCNQ di ripartizione dei distacchi e permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione sottoscritti rispettivamente il 19/11/2019 per il triennio 2019-2021 e in data 30/11/2023 per il triennio 2022-2024;
- il CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale 2022-2024, sottoscritto in data 22/02/2024;

RICHIAMATO in particolare l'articolo 11 del CCNQ sottoscritto in data 04/12/2017 che stabilisce quanto segue:

"1. In ciascuna amministrazione il contingente dei permessi assegnato alle organizzazioni sindacali rappresentative è distribuito tra queste sulla base del grado di rappresentatività accertata in sede locale come media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato associativo è quello risultante alla data del 31 dicembre di ogni anno, rilevato sulla busta paga del successivo mese di gennaio. Il dato elettorale è quello risultante dalla percentuale dei voti ottenuti nell'ultima elezione delle RSU rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.

2. Il contingente dei permessi si spettanza delle RSU è, invece, da queste gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito.

3. Prima di procedere all'assegnazione del monte ore annuo di competenza di ogni organizzazione sindacale, determinato ai sensi del comma 1. L'amministrazione dovrà detrarre, dal contingente di spettanza di ciascuna sigla, una quota pari all'eventuale percentuale di permessi utilizzati in forma cumulata ai sensi degli articoli 28 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione) e 33 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nelle aree dirigenziali);

RICHIAMATO infine il CCNQ siglato in data 30 novembre 2023, in particolare:

- l'articolo 28, comma 1 che testualmente recita:

"1. Nei comparti Sanità e Funzioni Locali, il contingente complessivo dei permessi sindacali è pari a n. 60 minuti per dipendente in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:

- n. 30 minuti alla RSU;
- n. 30 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative."

- l'articolo 31, comma 4 secondo cui *"a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2022-2024, fatto salvo quanto previsto dal comma 7, fino al successivo accordo di ripartizione delle prerogative sindacali di posto di lavoro (assemblea, bacheca, locali, permessi del mandato) spettano alle organizzazioni sindacali rappresentative indicate nelle tavole allegate che subentrano a quelle rappresentative nel precedente periodo contrattuale";*

RITENUTO in attuazione di quanto sopra esposto di dover determinare il monte ore dei permessi sindacali spettanti alle organizzazioni sindacali rappresentative, operando la conseguente ripartizione dello stesso tra i soggetti sindacali aventi titolo, secondo i criteri delineati dalle sopra norme contrattuali di cui sopra;

ACCERTATO quanto di seguito indicato:

- **Dato associativo:** ovvero la percentuale delle deleghe rilasciate al singolo sindacato rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ente (il dato da prendere in considerazione è quello risultante alla data del 31 dicembre di ogni anno, rilevato sulla busta paga del successivo mese di gennaio (art. 11, comma 1 del CCNQ 4 dicembre 2017). Il dato associativo alla data del 1° gennaio 2025 risulta essere il seguente:

SINDACATO	N. DELEGHE	%
FP CGIL	58	89,23 %
CISL FP	7	10,77 %
TOTALE	65	100 %

- **Dato elettorale:** ovvero la percentuale di voti ottenuti dalla sigla sindacale nelle ultime elezioni per il rinnovo delle RSU rispetto al totale dei voti espressi (art. 11, comma 1 del CCNQ 4 dicembre 2017). Il dato di seguito riportato è quello risultante dall'ultimo rinnovo delle RSU del 14-15-16 aprile 2025 ed inviato all'ARAN:

SINDACATO	N. VOTI	%
FP CGIL	113	78,47%
CISL FP	31	21,53%
TOTALE	144	100 %

che, pertanto, ai fini della ripartizione proporzionale dei permessi, la media tra il dato associativo ed il dato elettorale risulta essere il seguente:

SINDACATO	% dato associativo	% dato elettorale	% media
FP CGIL	89,23%	78,47%	83,85%
CISL FP	10,77%	21,53%	16,15%

DATO ATTO che i permessi sindacali vanno attribuiti esclusivamente alle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto di riferimento e che pertanto occorre determinare il grado di rappresentatività in sede locale riferito solamente a queste ultime che, ai sensi della tavola n. 4 allegata al CCNQ sottoscritto in data 4 dicembre 2017, come modificato dal CCNQ sottoscritto in data 19 novembre 2019, risultano le seguenti:

- FP CGIL
- CISL FP
- UIL FPL
- CSA Regioni Autonomie Locali

PRESO ATTO che il monte ore spettante alle OO.SS. deve essere ripartito esclusivamente tra le suindicate organizzazioni, così come dettagliato nella tabella che segue:

SINDACATO	% media	Monte ore in minuti	ore
FP CGIL	83,85%	3.144,75	52:41
CISL FP	16,15%	605,62	10:09
UIL FPL	0 %	0	0
CSA REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	0 %	0	0

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del CCNQ siglato in data 4 dicembre 2017, come modificato dal CCNQ del 19 novembre 2019, l'ente, "prima di procedere all'assegnazione del monte ore annuo di competenza di ogni organizzazione sindacale, determinato ai sensi del comma 1, l'amministrazione dovrà detrarre, dal contingente di spettanza di ciascuna sigla, una quota pari all'eventuale percentuale di permessi utilizzati in forma cumulata ai sensi degli artt. 28 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del

mandato nei comparti di contrattazione) e 33 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nelle aree dirigenziali)";

VISTA la tabella "Permessi Sindacali – Quote utilizzate a livello nazionale in forma cumulata" relativa all'anno in corso, pubblicata sul sito dell'ARAN per il periodo 2022/2024, dalla quale risultano in corrispondenza dell'organizzazione sindacale titolare dei permessi di cui agli articoli 28 e 33 del comparto Funzioni Locali, la percentuale di detti permessi utilizzata in forma associata e di seguito indicata:

- FP CGIL 38%
- CISL FP 38%
- UIL FPL 38%
- CSA Regioni Autonomie Locali 38%

PRESO ATTO quindi di dover detrarre dal monte ore lordo come sopra quantificato la percentuale di utilizzo cumulato pubblicata sul sito dell'ARAN stabilita pari al 38% per ciascuna sigla, il monte ore spettante alle organizzazioni sindacali rappresentative è pari a:

SINDACATO	minuti effettivi	HH:MM
FP CGIL	1.949,75	32:49
CISL FP	375,49	6:25
UIL FPL	0	0
CSA REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	0	0

RITENUTO quindi di dover provvedere con il presente atto, in applicazione del CCNQ siglato il 04/12/2017, come modificato dai CCNQ del 19/11/2019 e del 30/11/2023, alla determinazione del monte ore dei permessi sindacali fruibili per il corrente anno 2025, esclusivamente tra le organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale, sulla base del grado di rappresentatività delle stesse in sede locale;

RICHIAMATA la Guida Operativa dell'ARAN per il personale dei Comparti emanata nel Maggio 2025 dal titolo "Modalità di calcolo del monte ore dei permessi sindacali di spettanza delle organizzazioni sindacali rappresentative e della RSU nei luoghi di lavoro";

ACCERTATO che i permessi sindacali retribuiti per l'espletamento del mandato, di cui all'art. 10 del C.C.N.Q. sottoscritto il 4 dicembre 2017, sono giornalieri o orari e sono equiparati a tutti gli effetti a servizio prestato e quindi devono essere preventivamente e tempestivamente comunicati (almeno tre giorni prima) all'Ufficio Personale per permettere la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica attraverso il sistema informativo GEDAP;

DATO ATTO che l'utilizzo dei suddetti permessi non deve comunque pregiudicare la funzionalità della struttura di appartenenza del dipendente e che a tal fine deve essere preventivamente avvertito il responsabile della stessa;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 165/2001;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 04/12/2017 come modificato dal C. C. N. Q del 30/11/2023;

VISTO il Vigente Statuto Comunale;

VISTO il Vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il Vigente Regolamento Comunale sui controlli interni;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

P.Q.S.

DETERMINA

1. **Di richiamare** la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **Di calcolare**, in applicazione al C.C.N.Q. del 04/12/2017 come modificato dal C. C. N. Q del 30/11/2023, il monte ore complessivo dei permessi orari sindacali spettanti per l'anno 2025, con presenza di n. 125 dipendenti in servizio a tempo indeterminato al 31/12/2024 nel seguente modo:

- R.S.U.: (30 minuti per n. dipendenti) 30 minuti x 125 dipendenti = 3.750 minuti pari a 62,5 ore, la cui distribuzione avviene su decisione della R.S.U. stessa;
- OO.SS.: (30 minuti per n. dipendenti) 30 minuti x 125 dipendenti = 3750 minuti pari a 62,5 ore, ripartiti in base ai seguenti parametri di rappresentatività:

a) dato associativo (deleghe al 31/12/2024):

- iscritti al Sindacato FP C.G.I.L. n. 58 pari al 89,23%

- iscritti al Sindacato C.I.S.L. FP n. 7 pari al 10,77%

totale 65 pari al 100%

b) dato elettorale (percentuale di voti ottenuti nelle elezioni delle R.S.U. del 14-16 aprile 2025):

- Voti attribuiti al Sindacato FP C.G.I.L. n. 113 pari al 78,47%

- Voti attribuiti al Sindacato C.I.S.L. FP n. 31 pari al 21,53%

totale n. 144 voti complessivi (100%)

c) quantificazione e ripartizione: minuti 3.750 pari a 62,5 ore:

OO.SS.	Media (dato associativo + dato elettorale): 2	minuti spettanti	Detrazione in percentuale	minuti decurtati	minuti effettivi	HH:MM
FP CGIL	83,85%	3.144,75	38%	1.195	1.949,75	32:49
CISL FP	16,15%	605,62	38%	230,13	375,49	6:25
UIL FPL	0 %	0	38%	0	0	0
CSA REG.e AUT.LOCALI	0 %	0	38%	0	0	0

3. **Di attribuire** come segue i permessi relativi all'anno 2025:

1) RSU ore 62, e 30 minuti

2) - FP CGIL ore 32 e 49 minuti

- CISL FP ore 6 e 25 minuti

4. **Di dare atto** che il suddetto monte ore della RSU non deve essere ulteriormente ripartito, in quanto gestito dalla stessa autonomamente, nel rispetto del tetto massimo attribuibile e che pertanto l'Amministrazione dovrà assicurarsi che le ore di permesso effettivamente fruite dai componenti della RSU non superino il contingente annuo quantificato con il presente atto;

5. **Di approvare** che a seguito attività istruttoria meglio illustrata in premessa il monte ore complessivo dei permessi sindacali spettanti alle OO.SS. in riferimento al grado di rappresentatività delle stesse in sede locale, così come dettagliato nella tabella che segue:

SINDACATO	minuti effettivi	HH:MM
FP CGIL	1.949,75	32:49
CISL FP	375,49	6:25
UIL FPL	0	0
CSA REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	0	0

6. **Di dare atto che:**

- i permessi sindacali retribuiti di cui all'art. 10 del C.C.N.Q. 4/12/2017 sono giornalieri o orari e sono equiparati a tutti gli effetti a servizio prestato e quindi devono essere preventivamente e tempestivamente comunicati (almeno tre giorni prima) all'Ufficio Personale per permettere la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica attraverso il sistema informativo GEDAP;
- ai fini del controllo preventivo di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa è attestata dal parere favorevole reso dallo scrivente dirigente con la sottoscrizione del presente provvedimento;
- ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013, per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile di procedimento nè in capo al sottoscritto dirigente competente ad adottare il presente atto.

Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. il responsabile del procedimento è la dott.ssa Valentina Polizzi.

Di trasmettere, per informazione, il presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U.

Di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio on line

Il Resp.le del Servizio Risorse Umane
F.to (Dott. Valentina Polizzi)

Il Dirigente del 3° Settore
F.to(Dott. Raffaele Gallo)